

**Corte di Cassazione - Sezione lavoro - sentenza 30 settembre - 5 novembre 2008, n. 26589**

Presidente Ravagnani - Relatore Mammone - Ricorrente Trevisan e altro

Ritenuto in fatto e diritto

Trevisan Marco chiedeva al giudice del lavoro di Venezia l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della soc. Galleria San Marco GSM conclusosi con licenziamento orale, nonché la condanna della stessa al pagamento di differenze retributive, alla reintegra ed al risarcimento del danno. Accolta la domanda solo in punto di accertamento del rapporto e di differenze retributive, proponeva appello principale il Trevisan ed appello incidentale la soc. San Marco GSM.

La Corte di appello di Venezia, preso atto che la soc. datrice aveva rinunciato all'appello incidentale, accoglieva parzialmente l'impugnazione principale con sentenza 26.9-23.10.06, ritenendo che la retribuzione dovuta ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. comprendesse anche la 14<sup>a</sup> mensilità, prevista dal CCNL di categoria preso a riferimento.

Proponeva ricorso per cassazione il Trevisan deducendo: a) "violazione dell'obbligo di corrispondere la retribuzione, responsabilità del debitore, violazione del principio di causalità, di responsabilità e di rappresentanza, pagamento da parte di terzo", nonché violazione di legge e carenza di motivazione con riferimento agli artt. 2094, 2099 e 2113 c.c., 36 Cost., 2 legge n. 604 del 1966 e 18 legge n. 300 del 1970; b) "vizi dell'atto formale di licenziamento", violazione degli artt. 2 della legge n. 604 e 18 della legge n. 300, nonché carenza di motivazione, proponendo i seguenti quesiti: 1) "può esistere rapporto di lavoro subordinato senza l'obbligo del datore di corrispondere la retribuzione al dipendente?"; 2) "può essere intimato atto di licenziamento senza forma scritta o con atto scritto proveniente da soggetto terzo ed avente causa ed oggetto derivante da diverso rapporto?"; 3) "può il giudice di appello omettere l'esame di una domanda giudiziale formulata nel ricorso introduttivo e motivata nelle premesse di fatto e di narrativa dello stesso?".

Rispondeva con controricorso e ricorso incidentale la soc. datrice deducendo violazione degli artt. 36 Cost., 416 c.p.c. e 2099 c.c. con il quesito: "la 14<sup>a</sup> mensilità rientra nel concetto di retribuzione proporzionata o costituisce istituto tipico della contrattazione collettiva e, come tale, non va riconosciuta in ipotesi di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato non formalizzato?".

Il consigliere relatore redigeva relazione ex art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata ai difensori costituiti unitamente al decreto di fissazione dell'odierna adunanza in camera di consiglio.

Ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. la ricorrente incidentale.

Preliminarmente debbono essere riuniti i due ricorsi onde consentirne la trattazione in unico contesto.

Tanto premesso, deve essere rilevata la inammissibilità del ricorso principale e la fondatezza di quello incidentale.

I quesiti primo e terzo formulati dal ricorrente principale sono inconferenti in quanto chiedono l'affermazione di principi del tutto ovvi, non rapportabili al reale tenore delle questioni sollevate con il ricorso. È stato, infatti, affermato che il quesito imposto dall'art. 366 bis c.p.c. "deve consistere in una chiara sintesi logico-giuridica della questione sottoposta al vaglio del giudice di legittimità, formulata in termini tali per cui dalla risposta - negativa o affermativa - che ad esso si dia, discenda in modo univoco l'accoglimento o il rigetto del gravame", di modo che "è inammissibile non solo il ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato il modo inconferente rispetto all'illustrazione dei motivi di impugnazione" (v. tra le tante, Cass. S.u. 28.9.07 n. 20360).

Anche il secondo quesito non soddisfa il tenore delle questioni sollevate con il mezzo di impugnazione. Al giudice di merito viene, infatti, mossa la censura di non aver correttamente valutato la natura della lettera con cui veniva comunicata la cessazione del rapporto e l'idoneità della stessa ad integrare gli estremi dell'atto scritto richiesto dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966. Il quesito non sintetizza i termini giuridici della questione e, soprattutto, non sottopone alla Corte di cassazione i termini del principio di diritto che si intende affermare e, pertanto, non soddisfa ai requisiti richiesti dall'art. 366 bis c.p.c..

Quanto al motivo dedotto con il ricorso incidentale, il giudice di merito ha ritenuto che la fissazione della retribuzione sufficiente ai sensi degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. possa avvenire valorizzando anche la 14<sup>esima</sup> mensilità, atteso che nella disciplina collettiva la determinazione della retribuzione è articolata in quattordici mensilità invece che in tredici. Tale affermazione si pone in contrasto con il principio affermato da questa Corte che "in tema di adeguamento della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost., il giudice del merito, il quale assuma come criterio orientativo un contratto collettivo non vincolante per le parti, non può fare riferimento a tutti gli elementi e gli istituti retributivi che concorrono a formare il complessivo trattamento economico, ma deve prendere in considerazione solo quelli che costituiscono il cosiddetto minimo costituzionale, dal quale sono escluse le voci tipicamente contrattuali quali i compensi aggiuntivi, gli scatti di anzianità o la quattordicesima mensilità" (Cass. 7.7.04 n. 12520, 13.5.02 n. 6878 e altre conformi). Ritenendo il Collegio di dover ribadire questo orientamento, consapevolmente disapplicato dal giudice di merito pur in mancanza di nuovi elementi a supporto della dissenziente opinione, il ricorso incidentale deve essere ritenuto fondato.

In conclusione, dichiarato inammissibile il ricorso principale, va accolto il ricorso incidentale con conseguente cassazione della sentenza impugnata per quanto di ragione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. può decidersi nel merito rigettando la domanda del Trevisan a proposito della quattordicesima mensilità.

Confermata la statuizione sulle spese delle sentenze di merito, il ricorrente principale deve essere condannato alle spese del giudizio di cassazione nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e dichiara inammissibile il ricorso principale. Accoglie quello incidentale e, decidendo nel merito, rigetta la domanda relativamente alla quattordicesima mensilità. Conferma la statuizione sulle spese delle sentenze di merito e condanna il Trevisan a quelle del giudizio di cassazione che liquida in euro 30,00 per esborsi e in euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa.

Indie